

Sono **ACQUE REFLUE DOMESTICHE**, ai sensi dell'art 74, comma 1, lettera g) del D.Lgs 152/06 e s.m., le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestica ovvero derivanti da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni (punto 1, Allegato A al Reg. 3/06).

Sono **riconducibili** per la loro natura **a quelle domestiche**, ai sensi del punto 2, Allegato A al Reg. 3/06, le acque reflue provenienti da:

- a. laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
- b. lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
- c. vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
- d. attività alberghiera e di ristorazione.

Sono **assimilate alle acque reflue domestiche**, ai sensi dell'art 101, comma 7, del D.Lgs 152/06 e s.m., le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Le acque reflue domestiche sono disciplinate dal Regolamento Regionale 24.3.2006 n. 3.

Gli scarichi di acque reflue domestiche, localizzati in aree non servite da rete fognaria (pubblica fognatura), devono essere recapitati:

- se di potenzialità inferiore ai 50 A.E., negli strati superficiali del sottosuolo, attraverso subirrigazione;
- se di potenzialità uguale o superiore ai 50 A.E., in acque superficiali, previo appropriato ed adeguato trattamento depurativo.